

COMUNE DI OSPEDALETTI
Provincia di Imperia

REGOLAMENTO COMUNALE SUI TRIBUTI LOCALI

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina le entrate comunali tributarie ed è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Con il presente regolamento si individuano le entrate tributarie, si dettano i principi per la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei singoli tributi locali, si stabiliscono i criteri per disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso e per attuare una corretta, efficace ed efficiente gestione dei tributi locali.
3. Il presente regolamento è adottato nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212. Esso abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e con esso contrastanti. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Ai sensi degli articoli 42 e 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico degli enti locali, le aliquote e le tariffe sono adottate con delibera della Giunta comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe vigenti.

Articolo 3 - Agevolazioni e riduzioni

1. Nella parte del presente regolamento riguardante i singoli tributi sono previste ipotesi di agevolazioni e riduzioni.
2. Le agevolazioni e le riduzioni previste dal regolamento sono concesse a richiesta degli interessati, con decorrenza dall'anno d'imposta in cui viene presentata la documentazione necessaria. Il comune può in ogni tempo effettuare gli accertamenti necessari a verificare la sussistenza delle condizioni richieste per le agevolazioni.
3. Le agevolazioni devono essere richieste annualmente.
4. Le agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa.

Articolo 4 - Responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate i responsabili del servizio ai quali risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata.
2. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività di istruttoria, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento, di irrogazione delle sanzioni e di disposizione dei rimborsi. Il funzionario responsabile appone, inoltre, il visto di esecutorietà sui ruoli.
3. Nel caso in cui la gestione del tributo venga affidata a terzi, i responsabili dei tributi curano i rapporti con l'affidatario del servizio di accertamento e/o riscossione ed effettuano il controllo della gestione.

Articolo 5 - Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili dei singoli tributi provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni ed in generale di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano le entrate tributarie.

2. Per svolgere le attività di controllo di cui al presente articolo l'Ente si avvale di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Articolo 6 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere svolta nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza ed economicità delle procedure e tenendo conto dei principi fondamentali dell'ordinamento tributario sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.
2. I provvedimenti risultanti dalle attività suddette devono indicare il motivo che ha dato luogo alla loro emanazione, il periodo di riferimento, l'aliquota in vigore nell'anno di riferimento, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'Ufficio cui chiedere eventuali informazioni riguardo al provvedimento stesso, i termini e le modalità per proporre ricorso avverso l'atto stesso.
3. Per ogni singolo atto di imposizione è prevista una somma a titolo di rimborso per le spese di notificazione.
4. La notificazione dei provvedimenti in esame avviene a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante il servizio comunale di notificazione.
5. In caso di affidamento in concessione della gestione delle entrate, l'attività di liquidazione e di accertamento deve essere effettuata dal concessionario secondo quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione.
6. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p, del D.Lgs. n. 446/1997, al fine di potenziare le attività di controllo, possono essere attribuiti compensi incentivanti della produttività al personale addetto che collabori al recupero degli importi dovuti a seguito delle attività stesse. Il compenso è attribuito in percentuale sugli importi effettivamente incassati a seguito di attività di liquidazione, accertamento o riscossione a mezzo ruolo, secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione decentrata.

Articolo 7 - Versamenti

1. Le riscossioni di tributi non vengono effettuate qualora l'importo da versare relativo al complesso degli oggetti d'imposta sia inferiore o uguale ad euro 10 per ogni annualità. Per quanto riguarda l'I.C.I., si considerano regolarmente eseguiti i versamenti fatti da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il versamento rispecchi la totalità dell'imposta dovuta.
2. Le riscossioni di tributi a seguito di emanazione di avviso di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuate qualora le somme, comprensive di sanzioni e di interessi, siano inferiori o uguali ad euro 15.

Articolo 8 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso vanno presentate con apposita istanza entro i termini previsti per ogni singolo tributo. Il rimborso è disposto dal responsabile del servizio entro 30 giorni dal ricevimento della domanda completa della documentazione necessaria.
2. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme, comprensive di interessi legali, siano inferiori o uguali ad euro 15 per anno di imposta.
3. I rimborsi per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione delle somme dovute per la stessa tipologia di tributo.

Articolo 9 - Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate ai sensi dei decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473.
2. In applicazione dell'art. 50 della L. 449/97, le disposizioni previste in tema di ravvedimento operoso dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97 sono applicabili a tutte le annualità d'imposta soggette ad accertamento da parte dell'Ufficio tributi.

Articolo 10 - Contenzioso

1. Il Sindaco, in qualità di rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta comunale, è il soggetto che deve costituirsi in giudizio, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale e proporre appello. Tali funzioni possono essere delegate dal Sindaco al funzionario responsabile dei singoli tributi.

Articolo 11 - Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente, ai sensi dell'art. 11 della L. 27 luglio 2000 n. 212, può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzare al competente ufficio tributario, che risponde entro 60 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La risposta dell'Amministrazione deve essere scritta e motivata e vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti, comunicati stampa, sito Web del comune, ecc.).

TITOLO II - TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 12 - Istituzione della tassa

1. Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è istituita una tassa annuale da applicare secondo le vigenti disposizioni di legge e le previsioni del presente regolamento. La tassa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali ed aree occupati.

Art. 13 - Presupposto della tassa

1. A norma dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, ad esclusione dei locali ed aree specificati nei successivi articoli 15, 16 e 17.

Art. 14 - Locali ed aree tassabili

1. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano locali tassabili tutti i vani esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata al suolo, a qualunque uso adibiti, anche di natura pertinenziale ed accessoria, in quanto produttivi di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D. Lgs. n. 22/97.

2. Si considerano inoltre aree tassabili, salve le esclusioni di cui ai successivi articoli 15, 16 e 17, tutte le aree comunque utilizzate, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, così di seguito esemplificate:

- a) stabilimenti balneari, rimessaggio di roulotte, banchi di vendita all'aperto e le relative attività e servizi connessi;
- b) aree adibite a sede di distribuzione di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;
- d) qualsiasi altra area scoperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente

articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 15 - Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso. I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso se vi è presenza di arredi e di allacci alle utenze. I locali e le aree a destinazione diversa da abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 16 - Locali ed aree non tassabili per improduttività di rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. In base a quanto indicato nel comma 1 sono da ritenere non assoggettabili alla tassa i seguenti locali ed aree:

- a) soffitte, soppalchi e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a metri 1,50;
- b) i locali e le aree degli impianti sportivi, delle palestre e delle scuole di danza per la parte riservata ai soli praticanti;
- c) unità immobiliari ad uso abitazione prive di mobili e suppellettili e di allacci alle utenze non utilizzate per l'intero anno;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza risulti da idonea documentazione;
- e) le aree adibite a verde;
- f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

3. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Art. 17 - Locali ed aree non tassabili per produzione di rifiuti speciali e pericolosi

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del D. Lgs n. 507/93, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani o non assimilati e i rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, ove risulti di difficile determinazione la superficie dei locali nei quali si producono i rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi in quanto le relative operazioni non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione del 30% della superficie complessiva per le attività di seguito elencate:

- officine meccaniche e riparazione veicoli;
- tintorie e lavanderie;
- falegnamerie;
- laboratori fotografici;
- laboratori di analisi e medici;
- distributori di carburante.

3. Per le attività non indicate nel comma precedente e per le quali sia difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, si fa ricorso a criteri di analogia.

Art. 18 - Determinazione delle superfici tassabili

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree si considera il perimetro interno al netto di costruzioni che sono oggetto di autonoma imposizione.
2. La superficie denunciata o accertata ai fini della tassa viene complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato secondo che sia superiore o inferiore ai cinquanta centimetri quadrati.

Art. 19 - Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta da chiunque occupi, detenga o conduca a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale ad esclusione dei locali ed aree indicati negli articoli 15, 16 e 17 del presente regolamento. Sono tenuti al pagamento della tassa, con vincolo di solidarietà, i componenti del nucleo familiare del soggetto intestatario della scheda anagrafica e gli occupanti a titolo di convivenza o abitazione.

2 Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario, quando la locazione è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.

Art. 20 - Gettito della tassa e costo del servizio

1. Il gettito complessivo annuo della tassa deve tendere a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed è determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D. Lgs. n. 507/93.

2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio.

Art. 21 - Classi di contribuenza

1. Cat. A: depositi di stoccaggio, garage, cantine, scuole, palestre, arenili, locali ed aree scoperte per attività collettive, locali ed aree adibiti ad attività culturali, politiche, religiose e sindacali, ordini professionali, uffici delle amministrazioni statali, parastatali, sedi e dipendenze di enti pubblici, circoli sportivi e ricreativi, discoteche e/o sale da ballo con o senza somministrazione di alimenti o bevande al pubblico, sale da gioco

Cat. B: locali ed aree scoperte per attività di commercio all'ingrosso o con superfici espositive, distributori di carburanti, campeggi e stabilimenti balneari con annesso servizio di ristorazione

Cat. C: locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività ed esercizi alberghieri

Cat. D: locali ed aree adibiti ad attività terziarie e discrezionali, studi professionali in genere, studi medici e dentistici, banche, istituti di credito, assicurazioni, centri elaborazione dati, uffici

Cat. E: locali ed aree scoperte per attività di produzione artigianale, industriale e di commercio al dettaglio di beni non deperibili

Cat. F: pubblici esercizi e commercio al dettaglio di beni deperibili, negozi di generi alimentari, bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie, supermercati.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.

3. I locali e le aree non specificamente indicati vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso.

Art. 22 - Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio

1. Fermo restando che in ottemperanza del divieto di disperdere rifiuti nell'ambiente i contribuenti che rientrano in zone non servite devono conferire i rifiuti nel punto di raccolta più vicino, per i locali e le aree situate fuori dal perimetro di raccolta la tassa è dovuta nella misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera 500 metri.

Art. 23 - Riduzione di tariffe per particolari condizioni di uso

1. Ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 507/93 la tariffa unitaria della tassa è ridotta nella misura del 30% nei seguenti casi:

- a) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai competenti organi;
- b) parte abitativa del fabbricato rurale occupato dall'agricoltore.

Art. 24 – Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 507/93, sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, i seguenti locali :

- a) le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune;
- b) i locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto riconosciuti dallo Stato italiano, escluse le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- c) gli ospizi, istituti di ricovero ed altri locali ed aree condotti da istituzioni di assistenza e beneficenza.

2. La copertura finanziaria delle agevolazioni di cui al presente articolo è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 25 - Altre riduzioni tariffarie

1. Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti la tariffa ordinaria è ridotta del 30%.

2. Le riduzioni di cui sopra sono concesse a seguito di istanza presentata dai contribuenti al Comune, accompagnata da una copia delle fatture di spesa.

Art. 26 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa giornaliera di smaltimento, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 507/93. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale prevista per la categoria contenente corrispondenti voci di uso, maggiorata del 50%. Detta misura deve poi essere moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per la durata complessiva dell'occupazione.

Art. 27 – Decorrenza

1. In base al disposto dell'art. 64 del D. Lgs. n. 507/93, la tassa è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

Art. 28 – Cessazione

1. Ai sensi dell'art. 64, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93, in caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive nei seguenti casi:

- se l'utente che non ha prodotto tempestivamente la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o la conduzione delle aree o dei locali;

- se, in carenza di tale dimostrazione, la tassa sia stata comunque assolta dall'utente subentrante o a seguito di recupero d'ufficio.

3. La cessazione può anche essere effettuata d'ufficio nei confronti dei soggetti che occupavano o detenevano locali o aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia o ne sia stata comunque accertata d'ufficio la cessazione.

Art. 29 - Sgravi e rimborsi

1. Nel caso di variazione in diminuzione, lo sgravio o il rimborso decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la relativa denuncia.

Art. 30 - Denunce

1. I soggetti indicati nell'articolo 19 del presente regolamento sono tenuti a presentare all'ufficio tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali od aree, sugli appositi moduli predisposti dal Comune, denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'art. 70 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale.

Art. 31 – Accertamento

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della misura delle superfici.

2. In base all'art. 73, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 507/93, l'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio.

TITOLO III - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Articolo 32 – Presupposto

1. Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati. L'imposta è dovuta dal proprietario o dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

Articolo 33 - Agevolazioni per terreni fabbricabili utilizzati per attività agricole

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 446/1997, sono considerate non fabbricabili, e quindi soggetti alla disciplina dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale che oltre ad essere iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, hanno un volume d'affari derivante dalle attività agricole superiore al 50% del reddito complessivo.

2. I soggetti interessati devono presentare al comune un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti entro la fine dell'anno di imposta interessato.

Articolo 34 - Esenzione enti non commerciali

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 446/1997, si dispone che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i, del D.Lgs. n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti indicati all'art. 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) spetta esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 35 - Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e, del D.Lgs. n. 446/1997, si considerano abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta per queste prevista, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e a condizione che le stesse non risultino locate.

2. E' altresì considerata abitazione principale il fabbricato costituito da due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga provato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all'Agenzia del Territorio ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime.

3. Si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto residente, che le utilizzi come tali.

5. Alle abitazioni di cui ai comma 1 e 4 è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali, ma non la detrazione prevista per le stesse. In tali casi il contribuente deve certificare tali situazioni entro la fine dell'anno d'imposta mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o fornendo copia del contratto di locazione registrato.

Articolo 36 - Valore aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992, la Giunta comunale provvede periodicamente a verificare i valori di mercato di tali aree suddivise per zone omogenee.

Articolo 37 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi dell'art. 59, c. 1 lettera h, del D. Lgs. n. 446/1997, vengono individuate le caratteristiche di inagibilità o di inabitabilità del fabbricato soggetto ad imposta che danno luogo all'applicazione della riduzione dell'imposta al 50 per cento di cui all'art. 8, c. 1 del D.Lgs. n. 504/1992. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione straordinaria; è necessario invece procedere alla loro integrale demolizione con successiva ricostruzione o ad un vero e proprio recupero edilizio di cui alle lettere c e d dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata:

-mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
-da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da presentarsi contestualmente al verificarsi dello stato di inagibilità.

3. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Non costituiscono altresì motivo di inagibilità o di inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

4. L'applicazione della riduzione d'imposta si applica esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione al Servizio tributi della documentazione specificata.

Articolo 38 – Disciplina delle pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.

2. L'assimilazione a pertinenza opera esclusivamente a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente risiede, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3. Ai fini di cui al comma 1 si intendono per pertinenze dell'abitazione principale, cui si applica l'agevolazione alle condizioni descritte nel successivo capoverso, i seguenti immobili:

- C/2 (magazzino o locale di deposito o cantina o soffitta);

- C/6 (garage, rimessa o posto auto su aree private o posto auto coperto).

L'assimilazione si applica ad un solo immobile per categoria, che non risulti locato o dato in uso a terzi.

4. La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, applicando alle stesse l'aliquota della abitazione principale, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

6. Al fine del riconoscimento delle agevolazioni del presente articolo il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita autocertificazione entro la fine dell'anno d'imposta interessato, corredata dalla specifica degli immobili interessati al provvedimento, nella quale devono essere attestate le condizioni per il riconoscimento.

TITOLO IV - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 39 - Presupposti

1. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, del suolo, del soprasuolo, con esclusione dei balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

3. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti, se aventi durata non inferiore all'anno, e temporanee.

Art. 40 - La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve presentare domanda al Comune, contenente:

- le generalità e domicilio del richiedente;

- il motivo per cui si chiede l'occupazione;

- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

3. La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, è preferito chi ha presentato per primo la domanda. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari degli esercizi commerciali che chiedono la concessione dello spazio antistante gli esercizi stessi.

Art. 41 - Il procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L.241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.
2. Sulla domanda si provvede nel termine di giorni 30.

Art. 42 - Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso in cui la richiesta di occupazione venga accolta, nell'atto di concessione devono essere indicate le generalità del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Commercio, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono in particolare soggette al Regolamento comunale sul Commercio.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute ad altri soggetti.
5. Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di attività soggette a particolari prescrizioni normative.
6. Le concessioni sono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata massima di anni tre.
7. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 43 - Gli obblighi che devono essere osservati per l'esercizio delle occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di smuovere la pavimentazione o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, impone al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art. 44 - Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 45 - Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere pronunciata per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;

- violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

Art. 46 - Revoca della concessione

1. Il funzionario responsabile può revocare le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di qualsiasi indennità.

Art. 47 - Rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 48 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Art. 49 - La classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:

C.so Regina Margherita, Lungomare Colombo, P.zza Europa, P.zza IV novembre, P.zza S.Erasmo, P.zza S.Giovanni Battista, P.zza Stazione, P.zza Gramsci, Via Papa Giovanni XXIII, Scalinata dei Rambaldi, Passeggiata Soulac sur mer, Via Cavalieri di Malta, Via di Pettinengo, Via Matteotti, Via Jonquiere, Via Martiri della Libertà, Via Roma, Via XX Settembre;

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria:

C.so Marconi, Via Ascenzo, Via Cavour, Via Aurelia Levante, Via Aurelia Ponente, Via Cavalieri di Rodi, Via Cesare Battisti, Via De medici, Via degli Ulivi, Via delle Palme, Via delle Rose, Via Isnart, Via Pio VII, Via Jacono, Viale dei Pepi

Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^a categoria:

Tutte le vie e piazze non comprese nell'elenco delle precedenti categoria.

Art. 50 - I criteri per la commisurazione della superficie da assoggettare a tassazione

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Per i passi carrabili la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 51 - Casi particolari di misurazione dell'area occupata

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove le tende o simili infissi siano posti a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 52 - Le tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 49 in rapporto alla durata delle occupazioni stesse.
Vengono inoltre distinte le seguenti fattispecie:
A) Occupazioni da parte di attività ambulanti;
B) Occupazioni da parte di pubblici esercizi;
C) Occupazioni da parte di produttori agricoli;
D) Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
E) Occupazioni per attività edilizia;
F) Occupazioni da parte di attività commerciali;
G) Altri tipi di occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento dal 16° giorno di occupazione.
4. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa non è dovuta se tali mezzi effettuano anche servizio pubblico, mediante convenzione, per l'Ente.

Art. 53 - Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dall'Ente locale, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
3. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma 1, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta.
5. La tassa, se di importo superiore ad euro 300 per ogni occupazione, può essere corrisposta in 4 rate, aventi scadenza nell'anno di riferimento.

Art. 54 - Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507 del 1993 ed agli articoli 13 e 15 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, nonché i principi contenuti nelle disposizioni del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Le violazioni delle norme amministrative concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma della L. 24 novembre 1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 (e successive modificazioni).

TITOLO V- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 55 - Oggetto

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono assoggettate rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.
2. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93 questo Comune appartiene alla V classe. In relazione a rilevanti flussi turistici che si verificano nei mesi di dicembre-gennaio e luglio-agosto, viene applicata una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe previste dall'art. 3 del D.Lgs. stesso.
3. Il pagamento è dovuto solidalmente da colui che richiede il servizio e da colui nel cui interesse è richiesto il servizio stesso.
4. Il Piano generale degli impianti stabilisce le tipologie e la collocazione degli impianti, la superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
6. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 9. E' altresì vietata la pubblicità sonora nei pressi degli edifici di culto durante le funzioni e presso gli istituti scolastici nelle ore di lezione.

Capo I – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 56 - Presupposto dell'imposta

1. Costituisce presupposto impositivo la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 57 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, ad eccezione dei mezzi bifacciali per i quali l'imposta va calcolata separatamente per ogni faccia.

5. I mezzi di identico contenuto pubblicitario ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano, ai fini del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 58 - Applicazione maggiorazioni e riduzioni imposte

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 59 - Pubblicità luminosa e illuminata

1. Qualora la pubblicità ordinaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 60 - Dichiarazione d'imposta

1. I soggetti passivi sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune messo a disposizione degli interessati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

2. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 62, 63 e 64 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il termine stabilito dal Comune, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 61 - Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, la pubblicità effettuata con veicoli e quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in quattro rate aventi scadenza nell'anno di riferimento qualora sia di importo superiore ad euro 300.

Art. 62 - Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, si applica la tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale per anno solare.

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi, si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste nei comma 1 e 2.

Art. 63 - Pubblicità con veicoli

1. Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
4. Per i veicoli di cui al comma precedente circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Art. 64 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne o pannelli atti a garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta è dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista; per la pubblicità di durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Art. 65 - Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
2. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

Art. 66 - Riduzioni d'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e per la pubblicità relativa a manifestazioni organizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - b) per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 67 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di

- mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - h) le insegne di esercizio aventi superficie non superiore a 5 mq, comprese le targhe esposte dai professionisti presso la sede dell'attività.

Capo II – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 68 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva pertinenza comunale. Il Comune garantisce l'affissione negli appositi impianti di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 69 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 è quella stabilita dalla tariffe approvate dalla giunta comunale, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al c. 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 70 - Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e per i manifesti di attività organizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - c) per i manifesti relativi a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) per gli annunci mortuari.

Art. 71 - Esenzioni del diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività del Comune, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi ed altri adempimenti di legge;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 72 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnata dall'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono annotate nell'apposito registro cronologico.
3. Le richieste devono risultare da idonea commissione nella quale devono essere indicate le generalità del richiedente e della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.
4. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Su ogni manifesto affisso dovrà essere impresso il timbro dell'ufficio comunale con la data di scadenza prestabilita.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nei casi di cui ai commi 7 e 8, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
9. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
10. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 10 per ciascuna commissione.

Art. 73 - Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una sanzione il cui ammontare è stabilito dal D.Lgs n. 473/1997.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto.

Art. 74 - Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo del Corpo di Polizia Municipale sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità o delle affissioni. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24

novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Il Comune dispone oltre alle sanzioni previste dalla legge la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.